



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 13 Data: 22/01/2020

OGGETTO :

Affidamento del Servizio di assistenza per lo Sportello unico associato delle attività produttive e dell’edilizia (SUAPE) e realizzazione del Sistema informativo territoriale (SIT) del Comune di Sarroch per la durata di 4 (quattro) anni (48 mesi) - CIG 81784248FB

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO

PREMESSO che necessita urgentemente avviare una procedura per l'affidamento del Servizio di assistenza per lo Sportello unico associato delle attività produttive e dell’edilizia (SUAPE) e realizzazione del Sistema informativo territoriale (SIT) del Comune di Sarroch;

VISTO il decreto Sindacale n°7/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile dell’Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo, alla persona di Angelo Tolu – dipendente di questa Amministrazione con qualifica funzionale D2;

VISTO l’art.54 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina l’accordo quadro;

VISTI gli elaborati progettuali relativi all’intervento de quo da affidare mediante l’Accordo Quadro con un operatore economico ex art.54 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. per anni quattro, redatti in data 20/01/2020 dal Responsabile del Servizio SUAPE, per l’importo complessivo di € 213.640,00 di cui € € 101.150,00 soggetti a ribasso e € 111.840,00 non ribassabili, stimati sulla base del numero presunto, di pratiche da istruire;

PRESO ATTO che gli stessi constano di:

- All. 1 Relazione e Quadro Tecnico economico
- All. 2 Disciplinare di Gara
- All. 3 Capitolato speciale d’Appalto
- All. A Domanda di ammissione alla gara e relativa dichiarazione
- All. B Modello DGUE
- All. C Offerta Economica

CONSIDERATO che, per le sopraesposte ragioni, l’Accordo Quadro previsto dall’alt 54 del D.Lgs. 50/2016 si sostanzia come l’istituto che meglio risponde alle esigenze dell’intestato Ente con riferimento al servizio di manutenzione e assistenza del sistema di multifunzione e del parco stampanti installati nei vari uffici dell’ente;

CONSIDERATO che la stipulazione di un accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare le richieste del servizio oggetto dell’affidamento nei limiti di importo definito dall’accordo stesso;

CONSIDERATO che l’accordo quadro realizza una maggiore efficienza amministrativa perché consente l’effettivo accorpamento di una serie di procedure di acquisizione, sicché i molteplici subprocedimenti

amministrativi, che dovrebbero essere espletati per ciascuna singola acquisizione ripetuta (predisposizione dei termini contrattuali, bandi e pubblicazioni legali, operazioni valutative, ecc), sono eseguiti cumulativamente una sola volta (o comunque nell'ambito della stessa procedura);

CONSIDERATO che una volta che il primo stadio della procedura è completato, i tempi necessari per addivenire all'effettiva esecuzione contrattuale sono di gran lunga più brevi, sicché diminuisce sia il rischio di mancata soddisfazione di un bisogno improvviso - perché i fornitori sono già stati individuati e sono parti di un accordo quadro - sia il pericolo di dover intraprendere procedure urgenti;

RITENUTO necessario concludere un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4 lett. a) del predetto Decreto Legislativo che stabilisce espressamente che "*l'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro*";

VISTO il comma 4 let.t a) dell'art. 54 citato, il quale, nell'individuare l'operatore economico cui affidare il singolo appalto stabilisce che tale scelta "avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione";

CONSIDERATO che, in aderenza ai principi di economicità, parità di trattamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, il criterio meglio rispondente alle esigenze del Comune di Sarroch è quello "a cascata" ovvero quel criterio in base al quale tutti i singoli contratti vengono affidati all'operatore economico che si è posizionato per primo nella graduatoria finale, e che, solo in caso di impossibilità del suddetto operatore economico il contratto verrà aggiudicato al primo concorrente che segue in graduatoria;

VISTO l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale "Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139";

DATO ATTO che, nel caso specifico, non è possibile procedere ad una suddivisione in lotti funzionali dei servizi di monitoraggio, poiché la stessa non appare funzionale ed economicamente vantaggiosa per l'istituto, oltre a non derivarne alcuna utilità o convenienza per l'Amministrazione;

CONSIDERATO inoltre che, in caso di frazionamento, l'Ente si vedrebbe costretto a gestire più affidamenti sia in fase di gara che di esecuzione degli eventuali contratti, con tutte le conseguenti maggiori spese connesse, nonché le difficoltà e problematiche derivanti dal coordinamento e gestione di più appalti;

CONSIDERATO altresì che dal frazionamento potrebbe derivare un rischio più elevato di contenzioso conseguente alla stipula ed esecuzione di più contratti;

DATO ATTO che le ragioni tecniche ed oggettive che rendono impossibile il frazionamento dell'appalto in lotti funzionali, si ricavano dalla descrizione di dettaglio dei servizi e delle forniture già contenuta nella relazione succitata, dalla quale emerge con chiarezza la stretta interconnessione e la conseguente inscindibilità dei servizi stessi;

CONSIDERATO che l'importo stimato quale base d'asta per la procedura in oggetto per 4 (quattro) anni è pari a **213.640,00 €** al netto di IVA al 22%;

RILEVATO in particolare che la congruità dell'importo da porre a base d'asta è stata valutata e definita dal servizio SUAPE, il quale ha espletato la necessaria istruttoria preventiva, tramite indagine di mercato informale, secondo quanto dichiarato nella relazione già richiamata nella quale è stata svolta apposita analisi dei costi a cui si fa rinvio;

CONSIDERATO che la procedura di gara individuata per l'individuazione degli 00.EE con cui concludere l'Accordo Quadro in oggetto è la "procedura aperta", prevista e disciplinata dall'art. 60 del d.lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;

VISTI gli artt. 72, 73 e 74 del D.lgs. 50/2016 che disciplinano le modalità e i termini di pubblicazione dei documenti di gara delle procedure aperte sotto soglia comunitaria;

DATO ATTO che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito al bando di gara, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto;

PRESO ATTO inoltre che, stante il fatto che ad oggi, su CONSIP non è attiva alcuna convenzione per tale tipologia di servizio, non è necessario chiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 510, della legge 298/2015 posto che lo stesso si applica solo "qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

PRESO ATTO che nell'esecuzione del servizio in oggetto non vi sono rischi da interferenze ex art. 26 D.Lgs n. 81/2008;

VISTO l'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 che prevede che "le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro";

RITENUTO adeguato, visto anche l'importo complessivo della procedura di gara, stabilire in € 500,00 l'importo della predetta sanzione;

VISTO l'art. 83 comma 1 del D.lgs. 50/2016, a tenore del quale "al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea";

RITENUTO pertanto opportuno utilizzare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) per l'autodichiarazione da parte degli OO.EE dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 "/ contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture devono essere stipulati, a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";

DATO ATTO che l'Amministrazione, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L n. 135/2012, e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva in ogni caso la facoltà di:

- 1) procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento di ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto quadro, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l'obbligo assoluto di adesione previsto nelle surrichiamate disposizioni;
- 2) valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato;
- 3) procedere alla stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP;
- 4) recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite; nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato;

RILEVATA la particolarità della modalità di affidamento del servizio (Accordo Quadro) per cui non è possibile conoscere preventivamente, al momento dell'affidamento del servizio, il numero dei contratti che eventualmente verranno stipulati;

DATO ATTO, alla luce di quanto precede, che non è quindi possibile stabilire a priori l'importo del singolo affidamento e il capitolo di bilancio e progetto (se del caso) su cui dovranno essere imputate le relative spese poiché ciò dipenderà dallo specifico progetto o attività cui le forniture saranno concretamente riconducibili e che, pertanto, la verifica della copertura finanziaria verrà effettuata solo in fase di autorizzazione alla richiesta di fornitura;

CONSIDERATO che, in mancanza della suddetta copertura la richiesta di espletamento del servizio non verrà autorizzato e di conseguenza non si procederà ad alcun servizio da parte dell'operatore economico prescelto e pertanto non si genererà alcun costo per l'Amministrazione;

VISTI E RICHIAMATI:

- L'articolo 192 del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art.32 del D.Lgs. 50/2016 a termine del quale prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il disciplinare di gara nel quale sono fissati i requisiti minimi relativi all'idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale richiesti agli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

DETERMINA

di prendere atto di quanto attestato nel Documento preliminare di progetto (cfr. all. 1);

- di indire una procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla selezione di 1 (uno) operatore economico con i quali verrà stipulato un accordo quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D.Lgs. 50/2016 per la durata di 4 anni avente ad oggetto **"Affidamento del Servizio di assistenza per lo Sportello unico associato delle attività produttive e dell'edilizia (SUAPE) e realizzazione del Sistema informativo territoriale (SIT) del Comune di Sarroch"**, con aggiudicazione a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- di avvalersi dello strumento del CAT SARDEGNA attraverso il ricorso alla RDO con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016;
- di dare atto che potranno partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti tecnici, professionali ed economici dettagliati nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico;
- di approvare, pertanto, i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente procedura:
 - All. 1 Relazione e Quadro Tecnico economico
 - All. 2 Disciplinare di Gara
 - All. 3 Capitolato speciale d'Appalto
 - All. A Domanda di ammissione alla gara e relativa dichiarazione
 - All. B Modello DGUE
 - All. C Offerta Economica
- di utilizzare, quale metodo per la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici il sistema AVCPass istituito presso l'ANAC;
- di fissare, in € 500,00, l'importo della sanzione di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che gli allegati dal n. 2 al n. 9 verranno pubblicati, in forma integrale, sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.sarroch.ca.it) sezione "bandi e contratti" nello spazio appositamente dedicato alla presente procedura di gara;
- di dare atto che il Bando di Gara verrà pubblicato:
 - sulla sezione bandi e avvisi della GURI
 - sul profilo del committente all'indirizzo www.comune.sarroch.ca.it,
 - sulla piattaforma ANAC;
 - sul sito web del MIT.

- di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, Angelo Tolu, responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- di dare atto che per ogni singolo appalto specifico derivato dall'Accordo Quadro verrà acquisito un apposito CIG derivato;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto di accordo quadro verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata;
- di dare atto che il pagamento delle fatture relative ai singoli appalti verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, trasmessa secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B e C del DM 55/2013, e sarà effettuato mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva e che non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti;
- di dare atto che il presente decreto verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, anche all'ufficio dei Servizi finanziari, pur non comportando alcuna prenotazione/impegno di spesa.

L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 21/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 27/01/2020 al 11/02/2020

Data, 27/01/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

(*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*)